

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, per l'anno scolastico 2021/2022, con eventuale opzione di riscatto, di n. 4 strutture prefabbricate destinate ad aule didattiche a servizio degli alunni e del personale docente.

Il modulo scolastico prefabbricato tipo avrà una superficie di circa 50,00 mq (mt.10,00x5,00) come da planimetria allegata.

La struttura modulare, destinata ad uso didattico dovrà rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità di montaggio; dovrà essere realizzata prevalentemente in stabilimento e solo in minima parte in opera, attraverso l'assemblaggio di elementi prefabbricati.

E' compreso, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria:

- la redazione del progetto esecutivo completo, strutturale, degli impianti e di basamenti;
- emissione, a cura di tecnico abilitato, di dichiarazione conformità impianti di cui a D.M. 37 del 22/01/2008, relazione sull'efficienza energetica degli edifici e relativo certificato di corretto montaggio, certificazioni resistenza al fuoco prodotti/elementi/materiali utilizzati;
- ancoraggio dei basamenti della struttura;
- il trasporto in loco, posa in opera completa (inclusi impianti) e a fine fornitura smontaggio, rimozione e trasporto per ritiro; ad esclusione degli allacci alle reti d'utenza principali a carico dell'Ente;
- coperture assicurative;

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio avente ad oggetto la fornitura con noleggio di strutture, montaggio, smontaggio e rimozione, coperture assicurative nonché di noleggio per l'anno scolastico 2021/2022, la produzione degli elaborati esecutivi, oltre alla redazione e consegna di tutte le certificazioni e dichiarazioni, per la presa in carico della struttura, ammonta ad **€. 145.670,00** (eurocentoquarantacinquemilaseicentasettanta/00) oltre IVA

di cui **€ 112.000,00 per lavori** di cui **€ 4.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 33.670,00** per somme a disposizione dell'Amm./ne. Come da seguente da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A- Importo totale lavori a base d'asta:		€ 112.000,00	€ 112.000,00
Oneri della Sicurezza <i>non soggetto a ribasso d'asta.</i>		€ 4.000,00	
A detrarre			
Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso		€ 108.000,00	
B - Somme a disposizione:			
I.V.A.	22%	€ 24.640,00	
Lavori di predisposizione e allaccio utenze		€ 9.000,00	
Contributo ANAC		€ 30,00	
	sommano	€ 33.670,00	€ 33.670,00
Importo Complessivo			€ 145.670,00

ART. 3 TERMINI

La fornitura con posa in opera potrà essere effettuata dall'avvenuta aggiudicazione e dovrà essere completata entro il **07/12/2021**.

Il noleggio per l'anno scolastico 2021-2022.

Entro 30 giorni dal termine dalla scadenza contrattuale l'area dovrà essere sgomberata, ripristinando le condizioni originarie, fatta salva l'usura ed il naturale deterioramento del sottofondo conseguente alla presenza della struttura temporanea.

La consegna della struttura perfettamente funzionante in ogni sua parte dovrà risultare da apposito verbale di avvio della prestazione, consegnato in originale a mano o trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La consegna della struttura all'Ente avverrà con la redazione di apposito verbale di presa in carico da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione quale saranno allegate tutte le certificazioni e documentazioni tecniche previste dalle norme vigenti comprese quelle relative agli impianti, dei materiali in relazione alla resistenza al fuoco, nonché una dichiarazione di corretto **montaggio della struttura a firma di un tecnico abilitato; detta documentazione dovrà essere anticipata almeno 5 gg. prima della data di presa in carico della struttura.**

Prima della consegna verrà effettuata una verifica di conformità della struttura ed una prova di funzionamento degli impianti della quale verrà dato atto con apposito verbale sottoscritto dalle parti (direttore tecnico ditta appaltatrice e responsabile esecuzione contratto stazione appaltante). Anche detto verbale farà parte dei documenti allegati alla presa in carico della struttura.

La ditta si impegna, in caso di sopravvenuta necessità, a mantenere in loco la struttura e a prolungarne il noleggio per un periodo da definirsi, su corresponsione di un canone mensile da concordare.

Le operazioni di smontaggio ed il ritiro della struttura dovranno iniziare entro e non oltre 15 gg dalla data di fine noleggio ed essere ultimate entro i successivi 15 gg. Dette operazioni non potranno

superare complessivamente i 30 (trenta) giorni dalla data di fine noleggio.

In ogni caso il canone di noleggio verrà corrisposto sino alla data di fine noleggio indipendentemente dalla data di effettivo inizio delle operazioni di smontaggio della struttura.

ART. 4 PENALI

La penale da applicare al soggetto aggiudicatario della fornitura, in caso di inadempienza e/o tardiva esecuzione contrattuale, è stabilita in misura giornaliera pari allo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, inclusi oneri sicurezza, al netto del ribasso offerto ed aliquota I.V.A..

Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare dell'appalto, la Committenza provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sarà applicata la penale al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. in caso di superamento della scadenza del 07/12/2021 per la consegna della struttura. Sarà inoltre addebitato il risarcimento per eventuali spese e danni, che potranno derivare:
2. in caso di ritardo sui termini stabiliti per la conclusione delle operazioni di smontaggio della struttura.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere eventuali proroghe, qualora adeguatamente motivate o derivanti da causa di forza maggiore, tempestivamente segnalate per iscritto e comunque prima della scadenza dei prescritti termini.

ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE

Salvo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti su garanzie e polizze assicurative, **entro 7 (sette) gg.** dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva a mezzo PEC, in pendenza della stipula contratto, la ditta aggiudicataria dovrà depositare originale o copia conforme delle seguenti polizze:

- a) **Garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.** costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in originale, nella misura massima del **10 per cento** dell'importo contrattuale. Con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata mediante contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9. Ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La garanzia, progressivamente svincolata o eventualmente reintegrata ai sensi dell'art. 103, commi 5 e 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si ricorda la facoltà, qualora l'Impresa/RTI sia in possesso delle prescritte certificazioni, della

riduzione della cauzione nella misura di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la quale dovrà essere allegata alla cauzione copia della relativa documentazione di certificazione.

- b) **Polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7**, del vigente Codice dei contratti pubblici che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A..

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

La garanzia decorre dalla data di consegna avvio dei lavori di posa in opera delle strutture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Art.6 OPZIONE NOLEGGIO

- L'opzione di noleggio del 2° anno con contestuale riscatto va effettuato per iscritto entro e non oltre 30 gg dalla scadenza del contratto;

Nel caso in cui invece, le strutture verranno comunque utilizzate all'avvio del futuro anno scolastico 2022-2023, si intenderà confermata l'accettazione del noleggio del secondo anno con relativo riscatto. Pertanto il committente porrà in essere tutte formalità necessarie per effettuare entro 30 gg. dalla scadenza del contratto il pagamento del canone del 2° anno unitamente al riscatto;

E' facoltà del locatario ispezionare periodicamente (almeno ogni 3 mesi ove lo ritenga opportuno) i moduli forniti al fine di poter verificare le condizioni generali delle strutture e fornire, ove opportuno, apposita relazione al committente al fine di tutelare la integrità delle proprie strutture durante il periodo di noleggio;

Art.7 PREZZO NOLEGGIO 2° ANNO

Il prezzo per l'eventuale noleggio per il secondo anno sarà, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 65.000,00 (diconsieurosessantacinquemila/00) oltre IVA.

Art.8 PREZZO RISCATTO

Il prezzo per l'eventuale riscatto sarà pari ad € 45.000,00 (diconsieuroquarantacinquemila/00) oltre IVA.

ART. 9 PIANI DI SICUREZZA E PERSONALE

Nelle fasi operative, connesse alle operazioni di consegna in loco dei moduli, configurazione e montaggio, nonché alla successiva dismissione, carico e allontanamento della struttura, la ditta è tenuta ad attenersi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare di quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Non essendo previsto per i lavori in oggetto il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore, prima un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo;

Il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza, pur non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, riscontrate e notificate da parte della stazione appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore tecnico nominato dalla ditta appaltatrice sarà responsabile dell'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Il personale impiegato nella fornitura dovrà avere adeguata informazione, formazione ed addestramento, in particolare dovrà avere:

- conoscenza ed esperienza in materia di montaggio e smontaggio moduli prefabbricati ed impiantistica correlata;
- formazione in materia di sicurezza sul lavoro, generale e specifica, con particolare riguardo a movimentazione carichi e pesi, uso dei DPI.

L'Ente richiederà la preventiva identificazione dell'elenco e della qualifica del personale da impiegare nella fornitura. Qualora ritenesse lo stesso professionalmente non adeguato o risultasse in difetto di formazione avrà la facoltà di non accettare i lavoratori e, a suo insindacabile giudizio, di chiederne la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà prevedere un numero di operatori sufficienti ad assicurare la copertura degli interventi secondo le modalità stabilite dal presente capitolato, fatta salva la possibilità, per quanto marginalmente applicabili, di sospensioni o proroghe da concordare di volta in volta con l'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria inoltre è tenuta ad indicare la persona incaricata a svolgere le funzioni di

responsabile tecnico/referente, responsabile dei rapporti con l'Ente in relazione alle attività oggetto del contratto, fornendo i recapiti di contatto.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive (trattamento economico, giuridico e previdenziale) stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, ed a rispettare gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. somma assicurata(massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00.

La garanzia decorre dalla data di consegna avvio dei lavori di posa in opera delle strutture e cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 10 PAGAMENTI

E' previsto il pagamento in acconto ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs 50/2016 ad installazione della struttura, previa verifica di conformità in base a quanto previsto dal presente CSA.

Il pagamento dell'ultima rata di saldo dell'importo complessivo aggiudicato "*a corpo*", inclusi oneri sicurezza (esclusa opzione di proroga o riscatto) sarà effettuato esclusivamente al completamento del montaggio dei moduli e loro perfetta funzionalità.

Sono fatte salve le eventuali ritenute previste ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Qualora venisse prolungato il periodo di noleggio, si provvederà a corrispondere **mensilmente** l'importo corrispondente alla relativa rata mensile posticipata secondo il canone annuale con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, oneri sicurezza ricompresi nella fornitura principale.

Le relative fatture elettroniche verranno pertanto emesse su benestare del RUP, previa predisposizione documentazione contabile del Direttore esecuzione, e verranno pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento previa verifica DURC da effettuarsi a cura della Stazione Appaltante.

ART. 11 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto/subaffidamento secondo le modalità e disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui si rimanda integralmente. All'atto dell'offerta elettronica devono essere indicate le prestazioni o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'operatore economico intende subappaltare o concedere in cottimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati comunicato dall'appaltatore;

della stipula contrattuale (e comunque prima dell'avvio dell'installazione dei moduli), redige e consegna alla stazione appaltante:

un Piano di Sicurezza Sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante procede con la risoluzione del contratto ogni qualvolta si presentino le condizioni di cui all'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti.

Inoltre quando il responsabile del procedimento, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, compresa anche l'applicazione di una sola delle penali di cui all'art. 6, formula, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Eventuali violazioni del codice di comportamento danno luogo alla risoluzione del contratto. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento prima di assumere la determinazione di risoluzione del contratto, cura la redazione dello stato di consistenza degli interventi già eseguiti e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione degli interventi non conclusi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

termine contrattuale di cui al presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni

per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile del Procedimento, potrà ordinare la sospensione dei lavori/forniture, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Responsabile del Procedimento non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 14 DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nelle parti del C.S.A. e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni locali, morfologiche, di uso dell'edificio, tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di stipula del contratto;
- b) delle norme tecniche e dei relativi decreti di applicazione;
- c) di leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- d) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
- e) dei disegni di progetto allegati.

Resta stabilito che l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto, potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dell'intervento, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

In presenza degli impianti di cui al D.M. 37 del 2008 e s.m.i. una particolare attenzione dovrà

essere riservata, dall'Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti.

ART. 15 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DELLE FORNITURE

La procedura verrà posta in essere in conformità degli articoli ancora vigenti del d.P.R. 207/2010, del DM Mit n.° 49/2018 e della normativa generale per le Oo. Pp. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle aree per la fornitura dei prefabbricati, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.

ART. 16 IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DELLE FORNITURE

L'Appaltatore dovrà provvedere entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna alla stesura di cronoprogramma operativo e all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento (cronoprogramma). Il programma dei lavori/forniture si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento. In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare motivate modifiche al cronoprogramma predisposto.

ART. 17 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione della esecuzione, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicatole normali prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dell'Esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione della Esecuzione dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dall'Ufficio Direzione dell'esecuzione, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dell'esecuzione almeno 7 giorni prima dell'inizio della posa dei relativi agli impianti indicati ed andranno in caso corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione della Esecuzione, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione della Esecuzione non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

ART. 18 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DELLE FORNITURE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che le forniture procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Responsabile Ufficio di Direzione della Esecuzione, può ordinarne la sospensione, totale o parziale, redigendo apposito verbale con correlato stato di consistenza dei mezzi ed attrezzi presenti in cantiere, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione totale, o pro quota in caso di parziale; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il Dir. Esec. può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere/forniture e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa della fornitura.

La ripresa della fornitura viene effettuata dal Direttore dell'Esecuzione dopo autorizzazione del

Rup, redigendo opportuno verbale di ripresa, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di si deve indicare il nuovo termine contrattuale. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori/forniture nel termine contrattuale di cui al presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine contrattuale. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'Amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l' Amministrazione Committente e terzi.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile del Procedimento, potrà ordinare la sospensione dei lavori/forniture, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Responsabile del Procedimento non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 19 VARIAZIONI DELLE FORNITURE

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica proposta del Direttore dell'esecuzione, dopo preventiva istruttoria del Responsabile del Procedimento e successiva determinazione di approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Forniture non autorizzate non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal medesimo per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento. Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione od aumento dei lavori/forniture secondo quanto previsto dall'ordinamento dei contratti pubblici.

ART. 20 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Attesi gli importi contrattuali è ammessa la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'intervento che attenga alla verifica dei moduli. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei prefabbricati devono essere garantite dall'impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto della consegna. All'atto della consegna del

prefabbricato, l'impresa dovrà consegnare alla Stazione appaltante ogni certificazione ed autorizzazione, permesso, nulla-osta, parere o atto di assenso di qualsiasi genere necessario per l'avvio delle attività di utilizzo.

ART. 21 NORME FINALI

Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Capitolato Speciale e nella documentazione di gara, saranno osservate le norme in materia di Codice Civile, del Codice degli Appalti Pubblici.

L'offerta, tecnica ed economica, presentata dall'aggiudicatario in sede di gara integra e completa le disposizioni di cui al presente capitolato; le varianti proposte e le forniture integrative presentate sono da intendersi vincolanti ed integrative alle specifiche ivi riportate.

ART. 22 RECESSO DELL'APPALTATORE

L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto, ai sensi art. 109 del Codice dei contratti pubblici, in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. Carmelo GALOFARO
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 del
D.Lgs. n. 39/1993

LA DITTA ESECUTRICE

Domenico Arcoraci

NO PROBLEM
Amministratore Unico
DOMENICO ARCORACI
Cod. Fisc. e P.IVA 02968730834

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Antonino MICELI)